



CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA':

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI

CENTRO DI COSTO: CIMITERI Sez. CI

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE



IL FUNZIONARIO TECNICO
(Arch. Raffaella PENNA)

**OGGETTO: RICORDI SEPOLCRALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI:
REGOLAMENTAZIONE MONUMENTI, LAPIDI, EPIGRAFI ED ACCESSORI ORNAMENTALI.**

DETERMINAZIONE

N° CI/4 del 08/01/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20 gennaio 1997, stabilisce all'articolo 48 comma 3 che sono posti a carico dei concessionari di **loculi comunali** gli oneri per le iscrizioni sulle lapidi e per la fornitura e l'apposizione di eventuali accessori ornamentali, i quali dovranno essere eseguiti secondo le dimensioni e le caratteristiche indicate nello schema disposto dall'Amministrazione Comunale;

che il medesimo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria stabilisce all'articolo 48 comma 4 che il ritiro delle lapidi, la cui fornitura spetta al Comune di Biella, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune mediante appositi moduli sui quali devono essere precisati gli estremi delle epigrafi e devono essere indicate le dimensioni e le sagome di ingombro degli accessori ornamentali (fotografie, lampade, portafiori, ecc.) che dovranno rispondere alle caratteristiche dello schema disposto dall'Amministrazione;

che il medesimo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria stabilisce all'articolo 38 che sulle fosse dei **campi comuni di inumazione** si possono coltivare piante verdi e fiori in modo che il cespo ed i rami non abbiano ad ingombrare le altre fosse ed i passaggi tra fossa e fossa, né superare l'altezza di un metro e si possono collocare croci col nome e cognome e date di nascita e di morte, non più alte di un metro e piccole lapidi non superiori a 40x50 cm. sempre col cognome e data di nascita e di morte, previa comunicazione al Comune mediante apposita nota scritta, e che è permesso di circondare, a cura e spese delle famiglie, le fosse con cordatura in pietre, cemento e ferro, non più alte di 20 cm. dal suolo, previa comunicazione al Comune mediante apposita nota scritta e previo pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, che è parimenti permesso il collocamento di lapidi o monumentini con epigrafe, non superiori a cm. 50x80 e non appoggiati al cippo individuante la fossa, previa comunicazione al Comune mediante apposita nota scritta e previo pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, posto che le dimensioni dei monumenti, dei lastroni, delle lapidi e delle bordure predette, debbano essere contenute nei limiti massimi indicati negli schemi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e che non debbano coprire una estensione maggiore dei due terzi della fossa;

che il Comune di Biella, attraverso le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 156 del 15.3.1983 e successiva n.1009 del 19.6.1984, ha approvato gli schemi per lapidi di loculi e cellette-ossario, nonché gli schemi per lapidi e bordure delimitanti le fosse dei campi comuni (adulti, bambini) e dei posti temporanei per inumazione;

che pertanto, a decorrere dal 1984, il Comune di Biella ha predisposto apposita modulistica per "Ritiro lapide per esecuzione epigrafe" e per "Posa ricordo sepolcrale" ed ha fissato la tariffa, presso tutti i cimiteri comunali, per la posa di ricordo sepolcrale in posto temporaneo quindicinale, in campo comune per adulti ed in campo comune per bambini rispettivamente in lire 20.000, lire 14.000 e lire 8.000, essendo gratuita la posa di monumentino provvisorio;

che con Deliberazione della Giunta Comunale ogni anno si provvede ad aggiornare le tariffe per la posa di ricordi sepolcrali presso i campi comuni dei cimiteri cittadini e per l'espletamento dei servizi necroscopici e cimiteriali;

Atteso:

che è opportuno assumere provvedimenti per il riordino della modulistica applicativa e per garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari vigenti ed il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale;

Visto:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000 smi;

Ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Il prelevamento di lapidi per loculi ed ossari e l'iscrizione di lapidi di loculi ed ossari da parte degli aventi diritto sono subordinati:
 - ✓ alla trasmissione al Comune di Biella, Sportello Servizio Edilizia Privata presso la sede municipale di Via Tripoli 48 4.o piano, di comunicazione redatta secondo i modelli allegati, nel rispetto degli schemi per lapidi di loculi e cellette-ossario lapidi approvati con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 156 del 15.3.1983 e successiva n.1009 del 19.6.1984 che si allegano;
2. Il collocamento di monumenti sepolcrali presso i campi comuni da parte degli aventi diritto è subordinato:
 - ✓ alla trasmissione al Comune di Biella, Sportello Servizio Edilizia Privata presso la sede municipale di Via Tripoli 48 4.o piano, di comunicazione redatta secondo i modelli allegati, nel rispetto degli schemi per bordure delimitanti le fosse dei campi comuni (adulti, bambini) e dei posti temporanei per inumazione approvati con le citate Deliberazioni della Giunta Comunale n. 156 del 15.3.1983 e successiva n.1009 del 19.6.1984;
 - ✓ al versamento al Comune di Biella della somma stabilita annualmente con la Deliberazione della Giunta Comunale per le prestazioni esemplificate nello schema seguente:

<i>prestazione richiesta presso tutti i cimiteri comunali</i>	<i>tariffa</i>
posa di ricordo sepolcrale su tumulo in terra in posto temporaneo quindicinale	onerosa
posa di ricordo sepolcrale in campo comune per adulti	
posa di ricordo sepolcrale in campo comune per bambini	
posa di monumentino provvisorio su tumulo in terra	gratuita

3. Disporre che la consegna delle lapidi per loculi, ossari e cinerari agli aventi diritto sarà effettuata dal personale comunale esclusivamente nei giorni stabiliti - dei quali dovrà essere data informazione mediante affissione agli ingressi dei cimiteri e sul sito internet del Comune di Biella- , previa dimostrazione degli adempimenti di cui al punto 1.
4. Disporre, a tutela del pubblico decoro e della sicurezza dei cittadini, che il monumentino provvisorio presso i campi comuni di tutti i cimiteri cittadini sia ammissibile per un periodo massimo di mesi dodici (12) decorrenti dalla data del seppellimento, in modo da garantire un adeguato assestamento del tumulo.

Biella, 8 gennaio 2013



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Graziano PATERGNANI